

Codice DB1412

D.D. 25 giugno 2014, n. 1821

**Pratica VCPO234 - Demanio idrico fluviale - Comune di VALDUGGIA (VC) - Concessione demaniale in sanatoria per il nuovo ponte scatolare in calcestruzzo, a servizio della Strada Comunale per Frazione Obruncio, realizzato sul Rio Raschetto in Comune di Valduggia (VC).**

Visto che in data 8/05/2014 (a nostro protocollo n. 25277/DB14.12 del 12/05/2014) il sig. Pier Luigi Prino, (omissis) in qualità di Sindaco *pro tempore* del Comune di Valduggia (VC), con sede in Piazza Gaudenzio Ferrari n. 12 - Codice Fiscale e Partita IVA n. 00328710025 - ha presentato istanza di concessione demaniale in sanatoria per il nuovo ponte scatolare in calcestruzzo, a servizio della Strada Comunale per Frazione Obruncio, realizzato sul Rio Raschetto in Comune di Valduggia (VC), così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa;

vista l'autorizzazione idraulica n. 2418 rilasciata dal Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto idrogeologico di Vercelli con la lettera protocollo n. 21910/DB14.12 del 17/04/2014, in funzione della Conferenza dei Servizi tenuta presso il Comune di Valduggia, in data 21/03/2014;

constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge e che l'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n. 14/R, recante "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)", così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011, esonera i Comuni dall'obbligo delle pubblicazioni di rito per la presentazione di osservazioni, opposizioni o domande concorrenti;

visto il disciplinare, allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione, regolarmente sottoscritto in data 23/06/2014;

preso atto che ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n. 14/R, recante "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)", così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011, il concessionario non è tenuto alla prestazione di una cauzione;

preso atto che il concessionario, ai sensi dell'articolo 20, comma 3 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n. 14/R, recante "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)", così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011, di seguito citato come "Regolamento regionale" è esonerato dal pagamento del canone

#### IL DIRIGENTE

Visto l'art. 17 della l.r. n. 23/08;

Visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs. n. 112/1998;

Visto l'art. 59 della l.r. n. 44/2000;

Vista la l.r. n. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011

*determina*

1. di concedere al sig. Pier Luigi PRINO, (omissis) in qualità di Sindaco del Comune di Valduggia (VC), Piazza Gaudenzio Ferrari n. 12 - Codice fiscale e Partita IVA n. 00328710025 - l'occupazione delle aree demaniali come individuate negli elaborati tecnici allegati all'istanza e meglio descritti nel disciplinare citato in premessa;

2. di accordare la concessione a decorrere dalla data della presente determinazione e fino al 31/12/2032, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;

3. di stabilire che ai sensi dell'art. 10, comma 4 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n. 14/R, recante "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)", così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011, di seguito citato come "Regolamento regionale" è esonerato dal pagamento della cauzione;

4. di stabilire che ai sensi dell'art. 20, comma 3 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n. 14/R, recante "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)", così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011, di seguito citato come "Regolamento regionale" è esonerato dal pagamento del canone;

5. di approvare il disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto Regionale e dell'articolo 5 della Legge Regionale 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

Il Dirigente  
Roberto Crivelli